

U.O. PERSONALE

Spett.li
Organizzazioni Sindacali Aziendali
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL C.A.
della Cassa di Risparmio di Venezia

Venezia, 7 giugno 2006

Facciamo riferimento a quanto significato in corso di trattativa a codeste OO.SS. in materia di trattamenti di mobilità e di missione, nonché, in particolare, alle modifiche che si intendono apportare all'attuale disciplina, attesa la necessità di disporre all'interno della Banca Commerciale, completato il processo di unificazione del modello organizzativo e di servizio, di strumenti che, da un lato, consentano maggior flessibilità nella gestione delle risorse e, dall'altro, permettano di intervenire in misura più significativa nelle situazioni di maggior disagio.

A tal proposito, si illustrano di seguito gli aspetti salienti delle innovazioni in parola, che saranno nel dettaglio riportati all'interno di specifiche comunicazioni che saranno tempestivamente predisposte per il Personale.

Trattamento di missione (Capitolo 9, § A e B dell'Accordo 7 giugno 2006)

Per quanto attiene ai rimborsi chilometrici per il Personale inviato in missione sono istituite due distinte tariffe di rimborso a fronte dell'utilizzo dell'autovettura di proprietà:

- Rimborso c.d. "uso auto" da riconoscere a fronte dell'impossibilità di utilizzo di mezzi pubblici per recarsi nella località di missione e sempre previa autorizzazione della Direzione come da tabella allegata
- Rimborso c.d. "spese carburante e lubrificante" da riconoscere in tutti gli altri casi ovvero in assenza dell'autorizzazione della Direzione all'utilizzo del mezzo privato, nonché a fronte di iniziative di formazione, come da tabella allegata.

Il terzo di diaria relativo al pranzo è corrisposto al Personale che si trova in missione alle ore 14 e il terzo relativo alla cena al Personale in missione alle ore 20,30.

Trasferimenti disposti d'Ufficio – Personale che trasferisce la propria residenza/domicilio (Capitolo 9 § E)

Per il Personale che intende trasferire la propria residenza/domicilio sono previsti, in aggiunta al trattamento CCNL:

- Per il Personale con carichi familiari non trasferiti:
 - o la corresponsione di diarie determinate in relazione alla distanza esistente tra le piazze sino ad un massimo di 100 giorni.
 - o Per trasferimenti oltre 100 km., un plafond viaggi per il rientro nella misura massima di € 10.320,00, all'anno, aumentabile a fronte di rinuncia ad una quota di giorni di diaria come sopra determinati.

- Per il Personale con carichi familiari trasferiti:
 - o la corresponsione di diarie determinate in relazione alla distanza esistente tra le piazze sino ad un massimo di 180 giorni per il dipendente e 48 giorni per ciascun familiare trasferito.
 - o Per trasferimenti oltre 500 Km., un plafond viaggi per il rientro nella misura massima di € 2.449,00 all'anno.

Trasferimenti disposti d'Ufficio – Personale che non trasferisce la propria residenza/domicilio – Pendolarismo giornaliero

La scelta del pendolarismo giornaliero e, in particolare, del mezzo utilizzato, discendono dalla preventiva valutazione congiunta tra azienda e interessato della specifica situazione in essere (condizioni logistiche, sistema viario e dei trasporti).

Con riferimento ai trattamenti economici connessi ai provvedimenti disposti d'ufficio nei confronti del Personale che non trasferisca la propria residenza (con ciò intendendosi il contributo a copertura delle spese di viaggio – corrispondente alle spese effettivamente sostenute ovvero, in caso di utilizzo dell'auto propria, al contributo forfettario sostitutivo – e la corresponsione di un numero di diarie a titolo di rimborso forfettario):

- il limite per l'applicazione degli stessi è fissato oltre i 40 km (A/R);
- il numero di giorni di diaria corrisposti è individuato in 5;
- a fronte di trasferimenti disposti oltre i 120 km ed entro i 160 km (A/R), il contributo forfettario è incrementato del 10%;
- a fronte di trasferimenti disposti oltre i 160 km (A/R), il contributo forfettario è incrementato del 20%;
- il contributo forfettario sostitutivo, è determinato con riferimento alle tabelle illustrate in corso di trattativa, fermo restando che gli importi sono suscettibili di revisione con le modalità consuete.

Con l'occasione, si segnala che la citata revisione riguarda altresì gli importi di volta in volta individuati per la determinazione dei plafond dei viaggi di rientro.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE